



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio legislativo

761106/01/4435 771

Roma, 17 aprile 2001

Al Dirigente responsabile
dell'Ufficio coordinamento attività amministrative
Azienda Municipale Ambiente
Servizi funebri e cimiteriali
Roma

Oggetto: quesito sull'utilizzo dello strumento della dichiarazione sostitutiva in occasione della presentazione di istanze per la cremazione della salma del congiunto.

E' pervenuto a questo Ufficio legislativo un quesito, prospettato dai Servizi funebri e cimiteriali dell'A.M.A. (Azienda municipale ambiente) di Roma, avente ad oggetto l'ambito e le possibilità di utilizzo dello strumento della dichiarazione sostitutiva nell'interesse di terzo, di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in occasione della presentazione di istanze per la cremazione della salma del coniuge ovvero del parente più prossimo.

Come è noto, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo del defunto può, anche in mancanza di disposizione testamentaria in tal senso, manifestare la volontà che la salma sia sottoposta al processo di cremazione, in seguito al rilascio della relativa "autorizzazione sindacale". Posto che la natura della dichiarazione espressa dal coniuge ovvero dal parente più prossimo va ascritta nell'alveo delle manifestazioni di volontà, trattandosi di atto di disposizione tra vivi di un bene costituito proprio dalla salma del defunto, si pone il quesito interpretativo circa la possibilità che, in luogo dei suindicati legittimati (in ordine decrescente) a rendere la relativa dichiarazione ed in caso di impedimento temporaneo degli stessi, altro parente che segue nel grado quello temporaneamente impedito possa rendere analoga dichiarazione in via sostitutiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

Orbene, poiché la dichiarazione in esame contiene una vera e propria manifestazione della volontà che non può ascriversi alle mere dichiarazioni di scienza o di conoscenza, essa non può essere resa da soggetto diverso, da quello normativamente legittimato a farlo, attraverso lo strumento facilitativo della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, atteso che di tale previsione deve circoscriversi l'esercizio alle sole ipotesi di impedimento temporaneo "per ragioni connesse allo stato di salute" e, comunque, deve escludersene l'utilizzazione ogni qualvolta la dichiarazione contenga una manifestazione di volontà, come delineato, per quanto detto, dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Consegue a ciò che il parere richiesto deve rendersi, ad avviso di questo Ufficio legislativo, nel senso che alla fattispecie procedimentale descritta dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990 non si applica la previsione di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.


IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Italo Volpe